

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 28 APRILE 1966

(78<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

« Modificazioni all'articolo 35 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 » (1631) (D'iniziativa del deputato Dosi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE, f.f. relatore	Pag. 1413, 1414, 1415, 1417
ARTOM . . . . .	1416
BONACINA . . . . .	1414, 1415, 1417
CENINI . . . . .	1416
FORTUNATI . . . . .	1414, 1416, 1417
TRABUCCHI . . . . .	1414, 1416, 1417

La seduta è aperta alle ore 13,10.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertone, Bonacina, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Ferreri, Fortunati, Franza, Gigliotti, Lo Giudice, Militerni, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roda, Salari, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Martinelli è sostituito dal senatore Angelilli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Athos Valsecchi.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del deputato Dosi: « Modificazioni all'articolo 35 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 » (1631) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE . f.f. relatore.  
L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Dosi: « Modificazioni all'articolo 35 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)78<sup>a</sup> SEDUTA (28 aprile 1966)

e sui Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

I primi tre commi dell'articolo 35 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, sono sostituiti dai seguenti:

« Le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria debbono sempre destinare cinque decimi degli utili netti annuali alla formazione ed all'aumento di una massa di rispetto.

Ove gli istituti facenti parte di una federazione non abbiano costituito tutto il proprio patrimonio quale fondo comune di garanzia della federazione, due dei predetti cinque decimi dovranno sempre essere accantonati quale fondo di garanzia della federazione ai sensi dell'articolo 18 precedente, salvo il caso previsto dal penultimo comma dello stesso articolo 18.

Gli altri cinque decimi possono essere assegnati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ».

Il quarto comma dello stesso articolo 35 del testo unico predetto è soppresso.

Data l'assenza del relatore, senatore Martignelli, attualmente all'estero per motivi inerenti al suo mandato parlamentare, se non si fanno osservazioni farò io stesso una breve relazione sul disegno di legge.

Lo scopo del disegno di legge in esame è quello di sostituire i primi tre commi dell'articolo 35 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, con quelli enunciati nell'articolo unico testè letto. Il quarto comma dell'articolo 35 è stato invece soppresso.

Si tratta in sostanza di aumentare la quota destinata dalle Casse di risparmio e dai

Monti di credito per pegno alle erogazioni benefiche, considerato il progressivo aumento di questa esigenza. In particolare, secondo le norme vigenti, i predetti istituti, fino a che la loro massa di rispetto non sia giunta e non si mantenga eguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, possono destinare non più di tre decimi degli utili netti annuali ad opere di beneficenza e di pubblica utilità. Il presente disegno di legge è inteso ad elevare tale limite a cinque decimi.

**T R A B U C C H I .** Io sono favorevole al disegno di legge, ma desidererei maggiori chiarimenti sul suo contenuto.

**B O N A C I N A .** Questa è un'approvazione a scatola chiusa.

**P R E S I D E N T E , f.f. relatore.** Il bollettino delle Commissioni della Camera dei deputati, in merito alla discussione della proposta di legge, che dalla sede referente, per unanime richiesta della Commissione alla Presidenza della Camera, è passata in sede legislativa, riporta quanto segue: « Il relatore Longoni richiamandosi alla relazione già svolta in sede referente, illustra la proposta Dosi, che intende fissare ai cinque decimi degli utili netti annui delle Casse e dei Monti la quota erogabile in opere di beneficenza e pubblica utilità. Infatti, in confronto alla situazione del 1929, la massa di rispetto in rapporto alla quale si fissa l'ammontare della quota d'utili netti erogabile ha subito una progressiva erosione e svalutazione contabile in concomitanza con una più che compensante rivalutazione sostanziale di altri elementi patrimoniali che costituiscono reale garanzia per i depositanti. La proposta in titolo rappresenta un elemento di razionalizzazione delle gestioni ed in tal senso il Relatore ne raccomanda l'accoglimento ».

**F O R T U N A T I .** Certo, vi dev'essere un motivo sostanziale. Il fatto è che le Casse di Risparmio e i Monti di credito su pegno sorsero come istituti di beneficenza e con dei limiti ben precisi nella erogazione degli utili, onde costituire una garanzia dei

depositi. Io dico che la situazione non è tale per cui i suddetti istituti, anche avendo una determinata consistenza patrimoniale, possano erogare i cinque decimi senza venir meno alle garanzie necessarie.

**P R E S I D E N T E**, *f.f. relatore*. È un provvedimento di natura molto semplice, approvato dalla Camera dei deputati senza modifiche. Non capisco perchè si ravvisino oggi delle difficoltà.

**B O N A C I N A**. La relazione del proponente, onorevole Dosi, precisa che « l'articolo 35 del testo unico delle leggi sulle Casse di Risparmio e sui Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, disciplina la devoluzione degli utili di tali istituti e, quindi, anche l'erogazione, da parte degli stessi, di una parte degli utili ad opere di beneficenza e di pubblica utilità. In particolare, per quanto concerne quest'ultima materia, la norma stabilisce che le Casse di Risparmio e i Monti di credito su pegno di prima categoria, fino a che la loro massa di rispetto non sia giunta e non si mantenga uguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, possono destinare tre decimi degli utili netti annuali ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, dovendo sempre assegnare gli altri sette decimi alla formazione ed incremento della massa di rispetto; quando la massa di rispetto abbia raggiunto e si mantenga uguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, possono destinare ad opere di beneficenza e di pubblica utilità una quota anche maggiore dei tre decimi degli utili. In ogni caso, però, tale quota, ai sensi delle disposizioni statutarie che, in osservanza dell'articolo 18, punto 6), del regolamento per l'esecuzione del testo unico, integrano la regolamentazione legislativa della materia, non può superare i cinque decimi degli utili netti annuali.

Nel periodo di tempo compreso tra l'emanazione del testo unico e l'inizio della seconda guerra mondiale, la grande maggioranza delle Casse di Risparmio e dei Monti di cre-

dito su pegno assegnava ad opere di beneficenza e di pubblica utilità i cinque decimi degli utili netti annuali: ciò era possibile in quanto la loro massa di rispetto, nella maggior parte dei casi, superava il decimo dei depositi raccolti. Quest'ultimo rapporto, però, ha subito una progressiva erosione, in particolare negli anni immediatamente successivi all'ultimo dopoguerra. Hanno contribuito a ciò non pochi fattori, tra i quali carattere certamente dominante riveste il grave fenomeno della svalutazione monetaria, manifestatosi nel periodo di tempo ricordato; a seguito di tale svalutazione, infatti, il patrimonio contabile delle Casse di Risparmio e dei Monti di credito su pegno, che costituisce la cosiddetta massa di rispetto, ha perduto molto del proprio valore. È da tenersi presente, tuttavia, che la svalutazione è stata più che compensata dalla rivalutazione sostanziale e non formale verificatasi, in pari tempo, in alcuni elementi patrimoniali, in genere immobili, talchè il patrimonio effettivo delle Casse di Risparmio e dei Monti di credito su pegno, a differenza di quanto messo in evidenza dai relativi dati contabili, ha continuato a rappresentare una valida garanzia dei depositanti.

La citata situazione è andata in seguito via via migliorando, essendo passato il rapporto tra massa di rispetto e depositi delle Casse di Risparmio e dei Monti di credito su pegno dall'1,2 per cento del 1948 al 3,25 per cento del settembre 1965. Tuttavia si è ancora ben lontani dal rapporto del 10 per cento.

Di conseguenza, gli istituti debbono contenere le erogazioni benefiche in un massimo di tre decimi degli utili netti annuali. Questa situazione crea non lievi disagi sia per le Casse di Risparmio ed i Monti di credito su pegno, i quali si trovano nell'impossibilità di svolgere più efficacemente, come sarebbe loro intendimento, l'attività benefica ed assistenziale, sia e soprattutto per gli istituti e le opere a favore dei quali sono devolute le erogazioni benefiche (ospedali, asili, scuole, biblioteche pubbliche, e così via) e le cui esigenze sono in progressivo aumento.

Per evitare tali inconvenienti, tenuto presente che in realtà il patrimonio degli istituti citati, per i motivi esposti, costituisce una valida garanzia a favore dei depositanti, è stato presentato il disegno di legge in esame, onde consentire alle Casse di Risparmio e ai Monti di credito su pegno di prima categoria, qualunque sia la loro massa di rispetto, di assegnare ad opere di beneficenza e di pubblica utilità i cinque decimi degli utili netti annuali ».

**T R A B U C C H I .** Nella relazione dell'onorevole Dosì è ricordato che la legge in vigore stabilisce che fino a quando la massa di rispetto non sia arrivata almeno al dieci per cento dei depositi, gli istituti di risparmio non possono devolvere a scopo di beneficenza più del 3 per cento; ciò per evitare che le Casse, diciamo così, si sfianchino, fino a che con gli utili non abbiano costituito quello che per le altre aziende rappresenta il capitale sociale. Adesso gli stessi istituti affermano di poter destinare alla beneficenza fino al 5 per cento anche se la massa di rispetto non è ancora arrivata al limite del 10 per cento dei depositi amministrati: una affermazione che mi pare vada bene. Tuttavia mi permetterei di suggerire l'opportunità di controllare le disposizioni vigenti per gli altri istituti bancari, per evitare che, per esempio, le Banche popolari possano domani pretendere le stesse disposizioni che oggi andiamo a concedere alle Casse di Risparmio e ai Monti di credito su pegno di prima categoria, rendendo meno efficaci le norme che sono state necessariamente varate per la garanzia dei depositanti. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo una lunga esperienza, che abbiamo assistito al fallimento di taluni istituti bancari, poi ad un generale rifiorire e che non possiamo perciò escludere che nel futuro ci siano ancora delle Banche in difficoltà. Forse non sarà il fondo di rispetto a evitare tale situazione, comunque noi dobbiamo preoccuparci di non ridurre la efficacia delle norme attualmente in vigore.

**A R T O M .** Faccio rilevare che entro il mese di maggio gli istituti bancari debbono

approntare i loro bilanci e, quindi, fissare anche la distribuzione dei fondi di beneficenza.

**F O R T U N A T I .** Io dico che prima di stabilire gli utili bisogna ripristinare la massa di rispetto.

**T R A B U C C H I .** Non è necessario

**F O R T U N A T I .** Come no?

**T R A B U C C H I .** Così è la legge.

**C E N I N I .** L'utile è una cosa diversa dalla massa di rispetto.

**F O R T U N A T I .** Ma come facciamo a chiamarlo utile, se non è un utile?

**C E N I N I .** La gestione di una Cassa avrà un utile: una percentuale di questo utile deve andare a costituire la massa di rispetto.

**T R A B U C C H I .** Del resto è scritto chiarissimo nella relazione che è stata letta poc'anzi.

**F O R T U N A T I .** Era molto più logico, a un certo momento, che la massa di rispetto si valutasse tenendo conto del patrimonio.

**T R A B U C C H I .** Non è esatto, perché non si tratta di merce che si vende: è un patrimonio aziendale che ha quelle determinate funzioni.

Quindi il discorso è un altro, ed io sono favorevole al disegno di legge, ma in base ad un concetto diverso: perchè penso che aziende grandi come le Casse di risparmio possano rappresentare di per se stesse una garanzia per i depositanti molto superiore al dieci per cento del patrimonio. Ma se noi non facessimo in questo caso un atto di fidejussione molto logico, cioè di considerare l'andamento aziendale come vera garanzia dei depositanti, molto più che non quello che può essere un patrimonio contabile, dovremmo essere contrari a questo di-

segno di legge, perchè il provvedimento, in fondo, contribuisce a diminuire, in teoria, la garanzia che deve essere sempre assicurata per i depositanti.

Noi diciamo, ad esempio, che la Cassa di risparmio di Milano o quella di Torino hanno una tale amministrazione, una tale attività, un tale complesso di affari per cui la garanzia è data dal fatto che la Cassa di risparmio funziona bene, e lo Stato, se mai, in qualche maniera, interverrebbe comunque a sostenerla, più che dal fatto che abbia più o meno somme investite in mutui o in cassa. Cioè passiamo dalla garanzia reale alla garanzia aziendale. Ma se non siete d'accordo di passare dalla garanzia reale alla garanzia aziendale è un disegno di legge che bisogna riconsiderare.

BONACINA. In tutta sincerità, io non me la sento di votare adesso il provvedimento: occorre esaminare a fondo il problema in tutti i suoi aspetti. Tra l'altro, nella relazione dell'onorevole Dosi si parla di un rapporto attuale tra massa di rispetto e depositi del 3,25 per cento tenuto conto del patrimonio rivalutato; ebbene, noi dobbiamo avere la mente rivolta alle garanzie reali e non a quelle aziendali. Ci sono, insomma, molti aspetti da chiarire ed io chiedo di voler rinviare la discussione, con l'intesa che il provvedimento figuri al primo punto dell'ordine del giorno della prossima seduta.

TRABUCCHI. Io invece dico l'inverso, ossia che occorre preoccuparsi delle garanzie patrimoniali piuttosto che di quelle reali, cosicché suggerirei alla Banca di Italia di controllare non tanto se ci sono delle firme quanto se gli istituti bancari incamerano denaro. Ed è su questa base che si arriva alla conclusione che il disegno di legge è da approvare. Se invece volessimo attenerci al concetto quiritario della garanzia reale, dovremmo bocciarlo.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Ad ogni modo c'è la richiesta di rinvio della discussione formulata dal senatore Bonacina.

FORTUNATI. Non un rinvio *sine die*, ma alla prossima seduta, per poter meglio esaminare il problema.

BONACINA. Esatto, e con l'intesa che sarà il primo argomento che tratteremo mercoledì prossimo.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Resta allora stabilito che la discussione del disegno di legge è rinviata ad una prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 13,40.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari